

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 01.04.2019

BUILDING AUTOMATION

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION, CHE CONSENTANO LA GESTIONE AUTOMATICA PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA O DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, COMPRESO IL LORO CONTROLLO DA REMOTO ATTRAVERSO CANALI MULTIMEDIALI.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
 - posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;
- E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve trattarsi di "edifici residenziali";
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

I dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

SPESE AGEVOLABILI:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non sono ricomprese tra le spese ammissibili, l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it/>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽²⁾.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽³⁾ che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

E inoltre:

- originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.

di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/buildingautomation.pdf>

⁽²⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n.6E (<http://www.acs.enea.it/fag>) e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽³⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);